

REGOLAMENTO (CEE) N. 3650/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1992

che modifica e rettifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3897/91⁽⁴⁾, stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;considerando che il regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 153/92⁽⁶⁾, reca le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che è opportuno prendere in considerazione alcune pratiche seguite, in particolare, in taluni concorsi e presentazioni di vini, secondo le quali il vino può essere tenuto sfuso; che occorre tuttavia stabilire le misure atte a garantire l'identità e l'autenticità di questo vino;

considerando che occorre precisare secondo quali modalità va indicata sull'etichetta in Portogallo una dicitura relativa all'imbottigliamento del vino;

considerando che l'indicazione secondo cui un vino è stato imbottigliato nell'azienda vitivinicola nella quale sono state raccolte e vinificate le uve da cui proviene oppure che è stato imbottigliato in condizioni equivalenti, inculca l'idea che il vino così ottenuto è migliore e fruisce di un capitale di fiducia presso gli acquirenti; che occorre precisare le diciture utilizzabili quando vengono rispettate condizioni più rigorose;

considerando che è necessario correggere alcuni errori presenti nel regolamento (CEE) n. 3201/90;

considerando che è opportuno pubblicare nell'allegato III taluni sinonimi di varietà viticole che possono essere utilizzati per designare vini portoghesi;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 309 dell'8. 11. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 17 del 24. 1. 1992, pag. 20.

considerando che è opportuno modificare gli allegati I, II e IV per tener conto delle indicazioni che si possono utilizzare per i vini importati dal Sudafrica, da Israele, dal Messico e dall'Uruguay;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è così modificato e rettificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la denominazione «vinho de mesa regional» è sostituita dalla denominazione «vinho regional» nelle versioni francese, italiana, olandese, greca, spagnola e portoghese.
- 2) All'articolo 2, paragrafo 2, la denominazione «vinho de mesa regional» è sostituita dalla denominazione «vinho regional» nelle versioni francese, italiana, greca e spagnola.
- 3) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «In Portogallo, la dicitura "região demarcada" può essere utilizzata insieme alla dicitura "denominação de origem controlada"».
- 4) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), sono aggiunte, per quanto riguarda i vini portoghesi, le diciture:
 - « — "garrafeira" ;
 - « — "nobre" ».

La dicitura «nobre» è riservata al v.p.q.r.d. «Dão».

- 5) L'articolo 6, paragrafo 1, è così modificato e rettificato:
 - al secondo trattino, dopo il termine «Burg» è aggiunto il termine «Kloster»;
 - al settimo trattino, dopo il termine «Vila» sono aggiunti i termini «Herdade» e «Casal».
- 6) All'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, la denominazione «vinho de mesa regional» è sostituita dalla denominazione «vinho regional» nelle versioni francese, italiana, greca e spagnola.